



Comune di Arquata Scrivia

(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con D.C.C. n. 32 del 29.05.2009

Modificato con D.C.C. n. 32 del 03.10.2013

ART. 1

Il Comune può concedere in uso temporaneo immobili di proprietà Comunale a soggetti pubblici e privati, prevalentemente per scopi che non abbiano fine di lucro, ad associazioni, organismi, partiti, gruppi consiliari, associazioni politiche o economiche, nonché istituzioni pubbliche e private, realtà sociali e culturali, gruppi di condomini ed altri gruppi che svolgono la propria attività nell'ambito della Costituzione, per scopi aventi carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, sanitario, sportivo, sociale, umanitario e di volontariato, religioso e sindacale, per lo svolgimento di attività comunali aventi carattere istituzionale e non, per riunioni, mostre, conferenze, convegni, assemblee.

ART. 2

Gli immobili che possono essere concessi in uso (vedasi elenco - da aggiornarsi ogni qual volta sia necessario ad opera della Giunta - allegato al presente regolamento) sono:

- A) locali all'interno del Palazzo del Comune:
- B) locali gestiti direttamente dal Comune.
- C) locali in gestione ad Associazioni o altri gestori.

ART. 3

I locali di cui al precedente art. 2, punto A non vengono concessi per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti, e possono essere concessi solo con il patrocinio del Comune.

Nei locali di cui all'art. 2 punto B, sono permesse attività di commercio, compravendita e/o scambio a titolo oneroso purché la tariffa spettante sia aumentata del 30% rispetto a quella normale e arrotondata in eccesso.

ART. 4

L'istanza per ottenere la concessione di cui al punto A) e B) dell'art. 2 va presentata al competente Servizio Segreteria del Comune almeno venti giorni prima di quello per il quale si chiede l'utilizzazione, specificandone dettagliatamente i motivi per l'uso e con la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento.

Il firmatario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione.

La concessione in oggetto viene autorizzata dal Responsabile del Servizio Segreteria, previo nulla osta del Sindaco.

Versato l'importo dovuto presso l'Ufficio Ragioneria del Comune ed ottenuta la concessione, il richiedente può accordarsi col Servizio Segreteria a riguardo dell'apertura del locale.

Per i locali di cui al punto C) dell'art. 2, le modalità di accesso avverranno secondo quanto stabilito, in accordo con il Comune, dai gestori dei locali.

ART. 5

Di norma è incaricato dell'apertura un dipendente Comunale che è responsabile delle chiavi del locale.

La persona che presenta l'istanza si assume la responsabilità della regolare tenuta degli immobili durante il periodo della concessione degli stessi. E' nel contempo responsabile della regolarità di eventuali adempimenti prescritti per lo svolgimento delle manifestazioni.

Il richiedente, qualora riscontri nel locale in uso, in altre parti dello stabile che lo contiene o nelle aree di proprietà Comunale danni o anomalie di qualunque tipo causati da fatti verificatisi precedentemente al proprio periodo di uso dei locali, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

Chi ha in uso i locali è responsabile di ogni danno causato agli stessi e dovrà procedere al risarcimento sulla base della relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il dipendente Comunale si assicurerà, al momento della chiusura, che tutte le entrate e le porte siano regolarmente chiuse a chiave, le luci spente e non vi siano nelle vicinanze o nello stabile fatti anormali.

L'atto di concessione può prevedere la richiesta di un deposito cauzionale.

ART. 6

Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione stessa.

ART. 7

La concessione dei locali di cui all'articolo 4 sarà effettuata secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste. La gestione delle concessioni è affidata all'Ufficio Segreteria con il supporto e intervento di altri Servizi Comunali.

La concessione dell'uso della Sala Consiliare può comunque essere revocata per motivi di necessità su disposizione del Sindaco. Il concessionario che subisca l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.

ART. 8

Le quote di utilizzo dei locali comunali di cui al punto A) e B) dell'art. 2, sono stabilite in base all'incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, pulizie ecc.), del costo del personale Comunale tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione.

E' ammessa la gratuità d'uso dei locali oggetto del presente Regolamento qualora l'iniziativa che si deve svolgere sia accompagnata dal patrocinio del Comune richiesto secondo l'art. 30 del Regolamento Comunale per il Cerimoniale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2008.

Si prevede l'applicazione delle tariffe ai seguenti soggetti richiedenti:

- soggetti senza il patrocinio Comunale - tariffa intera;
- persone e fisiche e società, per fini di vendita, maggiorazione del 30% come dall'art.3 del presente regolamento;
- gruppi consiliari del Comune di Arquata Scrivia – gratuito -; sindacati, partiti politici e associazioni – tariffa agevolata;

Le tariffe e i depositi cauzionali di cui all'art. 5 sono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale.

ART. 9

Il Comune declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso dei locali per responsabilità degli utilizzatori o per eventuali beni mobili degli stessi introdotti nei locali.

Eventuali danni ai locali ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori dovranno essere risarciti al Comune.

In presenza di atti dolosi o colposi si procederà penalmente e civilmente da parte del Comune nei confronti dei responsabili.

ART. 10

Qualunque infrazione nell'utilizzo dell'immobile concesso, alle norme contenute nel presente Regolamento e agli altri Regolamenti comunali, nonché alle normative vigenti, comporta l'immediata revoca della consegna dei locali in uso e l'esclusione anche a tempo indeterminato del richiedente e del gruppo, associazione o ente rappresentato, dalla possibilità di ottenere altri immobili comunali in uso.

ART. 11

La concessione dell'uso dei locali agli utilizzatori è subordinata all'accettazione integrale del presente Regolamento.

Copia del presente Regolamento è affissa all'interno degli immobili interessati, è consegnata a chiunque presenti istanza di concessione ed è disponibile presso l'U.R.P.